SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 232

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 ottobre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. **363.**

Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato *A*, n. 61;

Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 1° agosto 1988, n. 340;

Visto la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare gli articoli 9 e 11, comma 1, lettera *e)*;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sentita la Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Acquisito il parere della X commissione attività produttive della Camera dei deputati il 7 maggio 2001 e preso atto che la competente commissione del Senato non si è pronunciata nei termini previsti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Determinazione dei compensi

1. I consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura determinano le indennità di funzione o le altre forme di compenso, comunque denominato, spettanti ai presidenti e ai componenti degli organi delle camere di commercio. I suddetti compensi sono determinati tenuto conto del numero delle imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese, nonché delle entrate riscosse per diritto annuale e per diritti di segreteria. I componenti dei consigli hanno diritto esclusivamente ad un gettone di presenza per la partecipazione a ciascuna riunione.

2. Le indennità spettanti ai presidenti sono ricomprese tra un minimo ed un massimo rispettivamente pari a: 50 e 70 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate fino a 40.000 imprese, 70 e 90 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate un numero di imprese compreso tra 40.001 e 80.000, 90 e 130 milioni di lire per le camere di commercio al cui registro delle imprese sono iscritte o annotate oltre 80.000 imprese. Per gli altri componenti, i consigli camerali determinano i compensi, diversificandoli, in relazione alla carica rivestita.

3. I consigli camerali ed i consigli delle unioni regionali e dei centri estero determinano i compensi per i componenti, rispettivamente, degli organi delle aziende speciali delle camere di commercio, delle unioni regionali e dei centri estero in misura non superiore al 40 per cento degli importi stabiliti per i componenti dei corrispondenti organi della camera di commercio, per i primi, e della camera di commercio capoluogo di regione, per gli altri.

4. I consigli di cui al comma 3 provvedono ogni tre anni all'adeguamento delle indennità e degli altri compensi di cui al presente articolo nel rispetto del tetto dell'inflazione programmata.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 6 dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1988, n. 340;

b) la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1998.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 agosto 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 91

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e princìpi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis*. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei princìpi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a)*, *b)* e *c)*, sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c)*, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c)*, anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si trascrive il testo del punto n. 61 dell'allegato *A* della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999):

«61. Procedimento per la determinazione dei compensi spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio - Legge 29 dicembre 1993, n. 580, art. 11, comma 1, lettera *e)*; legge 1° agosto 1988, n. 340, art. 3, comma 6».

— Per il riferimento al comma 6 dell'art. 3 della legge 1° agosto 1988, n. 340 (Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito Ilor. Contributi straordinari alle camere di commercio), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1988, n. 189, si vedano le note all'art. 2.

— Si trascrive il testo dell'art. 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento ordinario, recante: «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»:

«Art. 9 *(Organi)*. — 1. Sono organi delle camere di commercio:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti».

— Per il riferimento all'art. 11, comma 1, lettera *e)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si vedano le note all'art. 2.

— Per il riferimento al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1998, si vedano le note all'art. 2.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario, reca: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Note all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge 1° agosto 1988, n. 340, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 3. — 1. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sostituzione dei tributi soppressi, sono attribuite dall'amministrazione finanziaria in misura pari, rispettivamente, a lire 333.066 milioni, a lire 355.589 milioni e a lire 379.813 milioni. La ripartizione di dette somme fra le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura è effettuata secondo le modalità e i criteri richiamati nell'art. 5, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

2. Il contributo attribuito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del comma 18 dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è corrisposto per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella stabilita per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.

3. Il diritto annuale, istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito in legge dalla legge 26 ottobre 1987, n. 435, è determinato, fermi restando i criteri di arrotondamento, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in misura pari a quella fissata per l'anno 1987, aumentata progressivamente del 4 per cento annuo.

4. Per l'anno 1990, le tariffe dei diritti di segreteria, da applicare alle richieste relative a ciascuna provincia, come fissate dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono aumentate del 12 per cento con arrotondamento per eccesso a L. 1.000.

5. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

6. *(Comma abrogato)*.».

— Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 11 *(Funzioni del consiglio)*. — 1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) predispone e delibera lo statuto e le relative modifiche;

b) elegge tra i suoi componenti, con distinte votazioni, il presidente e la giunta e nomina i membri del collegio dei revisori dei conti;

c) determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività della camera di commercio;

d) delibera il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;

e) *(lettera abrogata)*.».

— Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 febbraio 1998, abrogato dal presente regolamento, recava: «Determinazione dei compensi per i componenti gli organi delle camere di commercio».

01G0421

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 31 luglio 2001, n. **364.**

Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante la legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante l'attuazione della direttiva 92157CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la ripartizione di una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori;

Visto, inoltre, l'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che prevede la ripartizione del 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto;

Considerato che la predetta norma prevede che la ripartizione sia effettuata con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione;

Constatato che la stessa norma demanda al predetto regolamento il compito di stabilire la percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, in rapporto alla entità e alla complessità dell'opera da realizzare;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Visto il verbale dell'accordo raggiunto il 27 luglio 2000 in sede di contrattazione decentrata di amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalità ed i criteri di ripartizione del predetto fondo;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 9 aprile 2001;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 18 maggio 2001;

Decreta:

è adottato il seguente regolamento:

Art. 1.

Principi generali

1. Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, di seguito indicata come legge n. 109, inerente la progettazione dei lavori, è costituito con riferimento alla sola progettazione esecutiva, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive.

2. Il personale destinatario del compenso è individuato tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

3. Per i lavori di manutenzione o di scavi archeologici il fondo può essere riferito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-*bis*, della legge n. 109, alla progettazione definitiva.

4. La percentuale di riferimento per il calcolo degli incentivi è fissata nella misura dell'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, tenuto conto che gli interventi sui beni culturali sono da considerarsi, in ragione della loro natura e specificità, di notevole complessità quando vertano in restauri o in scavi archeologici di importo superiore a 200 mila euro. Per i restanti lavori la percentuale è fissata nella misura dell'1 per cento.

5. Nell'importo dei lavori sui quali è calcolato l'incentivo non rientrano le spese concernenti le ricerche, le indagini, la predisposizione del piano particellare e la procedura per l'esecuzione dell'eventuale occupazione ed esproprio, nonché tutte le attività propedeutiche, di supporto o integrative alla progettazione, necessarie all'approvazione dei progetti, e l'ammontare dell'I.V.A.

Art. 2.

Condizioni per l'erogazione

1. La corresponsione dell'incentivo è subordinata:

a) per quanto riguarda la progettazione alla verifica dei contenuti indicati all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 109 e relativo regolamento d'attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

b) per quanto riguarda l'attività di direzione dei lavori e di collaudo, alla verifica che tali attività riguardino opere o lavori disciplinati dalla normativa sui lavori pubblici attinenti la tutela del patrimonio culturale.

2. Nessuna ripartizione dell'incentivo viene effettuata qualora, pur essendo stati predisposti gli elaborati progettuali, i lavori relativi non siano stati appaltati o aggiudicati.

Art. 3.

Criteri di assegnazione degli incarichi

1. L'assegnazione degli incarichi riguardanti i lavori e le opere disciplinate dalla legge n. 109 deve garantire il pieno impiego della professionalità in servizio presso gli uffici del Ministero responsabili dell'intervento nonché l'equa ripartizione degli stessi anche al fine della distribuzione degli incentivi previsti dall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge medesima.

2. Il personale destinatario del compenso è individuato, in conformità a quanto disposto nel comma 1 e tenuto conto dell'esigenza di un uniforme affidamento degli incarichi, dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento, nel rispetto delle quote massime stabilite dall'articolo 4 del presente regolamento, tenuto conto delle responsabilità professionali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, della complessità dell'opera nonché del criterio di rotazione degli incarichi. A tal fine, in sede di contrattazione d'istituto, sono annualmente individuati i criteri per la scelta delle professionalità necessarie e delle percentuali da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa costituita per ogni singolo intervento.

Art. 4.

Quote spettanti

1. Le percentuali del fondo da attribuire a ciascun componente dell'unità organizzativa, costituita per ogni singolo intervento sono individuate con il seguente criterio:

a) responsabile del procedimento e collaboratori: fino al 15 per cento;

b) incaricati della redazione del progetto e collaboratori:

1. progettazione preliminare: fino all'8 per cento;
2. progettazione definitiva: fino al 20 per cento;
3. progettazione esecutiva: fino al 30 per cento;
4. progettazione definitiva per scavi archeologici e per lavori di manutenzione: fino al 25 per cento;

c) incaricato della redazione del piano della sicurezza e collaboratori: fino al 15 per cento;

d) coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e collaboratori: fino al 15 per cento;

e) incaricati della direzione dei lavori e collaboratori: fino al 25 per cento;

f) incaricati del collaudo, anche in corso d'opera, e collaboratori: fino al 13 per cento.

2. Le quote corrispondenti a prestazioni che sono svolte da personale esterno all'organico dell'amministrazione costituiscono economie. A tal fine la percentuale del fondo che non viene assegnata non può essere inferiore al 5 per cento per ciascuna delle categorie funzionali indicate nelle lettere da *a)* ad *f)* del precedente comma 1.

3. La redazione del progetto preliminare, come individuato dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 109,

comporta la corresponsione dell'incentivo riportato al comma 1, lettera *b)*, punto 1, qualora la sua redazione consenta di procedere al successivo affidamento del lavoro mediante il sistema dell'appalto concorso. In tale ipotesi sono corrisposti gli incentivi relativi alle lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* qualora gli incarichi relativi vengano conferiti a soggetti appartenenti all'amministrazione.

Art. 5.

Disposizioni particolari

1. Nel caso di elaborati progettuali redatti congiuntamente da più soggetti, la ripartizione della quota dell'incentivo da attribuire al singolo dipendente è effettuata dal dirigente dell'ufficio attuatore dell'intervento con riferimento alla effettiva prestazione fornita da ciascun soggetto e alla responsabilità legata all'attività espletata.

2. L'incentivo per la redazione del progetto non è conferito quando l'attività di progettazione consiste in un'opera di mero assemblaggio di apporti progettuali esterni.

3. L'incentivo per gli incaricati della progettazione e i loro collaboratori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, non è conferito, o se conferito anche in parte deve essere recuperato, quando nel corso dei lavori si renda necessario apportare al progetto, ai fini della realizzazione ed ultimazione dell'intervento, varianti in corso d'opera per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo, secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera *d)*, e comma 4 della legge n. 109.

Art. 6.

Liquidazione degli incentivi per la progettazione

1. La ripartizione degli incentivi per la progettazione è effettuata in due fasi: la prima, pari al 30 per cento dell'importo complessivo, ad avvenuta aggiudicazione dell'opera o del lavoro; la seconda, a saldo, ad avvenuta certificazione di regolare esecuzione o approvazione del collaudo.

Art. 7.

Incentivi per la pianificazione

1. Fra i dipendenti che hanno redatto un piano territoriale paesistico, finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 149, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è ripartito l'85 per cento dell'incentivo previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il restante 15 per cento dell'incentivo è attribuito al responsabile del procedimento.

2. Per l'assegnazione dell'incentivo valgono le altre disposizioni del presente regolamento.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano per la determinazione degli incentivi relativi a tutti i lavori il cui collaudo non sia stato approvato alla data della sua entrata in vigore. Il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 2001

Il Ministro: URBANI

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni culturali, foglio n. 189

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 19 febbraio 1994, n. 41.

— Il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante «Attuazione della direttiva 92157CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre 1996, n. 223.

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1999, n. 302.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2000, n. 98.

— L'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così recita:

«Art. 18. — 1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'art. 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

2. Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto.

2-*bis.* A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutante è autorizzato a finanziare anche quote relative
alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

2-*ter.* I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-*quater.* È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge».

— Il decreto ministeriale 9 giugno 1998, n. 65, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998.

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda le note alle premesse.

— L'art. 19, comma 5-*bis,* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così recita:

«5-*bis.* L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi archeologici».

Note all'art. 2:

— L'art. 16, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così recita:

«Art. 16. — 1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

2. Le prescrizioni relative agli elaboratori descrittivi e grafici contenute nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 2000, n. 98.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 18, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'art. 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così recita:

«3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, così recita:

«Art. 149. — 1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'art. 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 139 incluse negli elenchi previsti dall'art. 140 e dall'art. 144.

3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Fermo il disposto dell'art. 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi».

— Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, si veda le note alle premesse.

01G0422

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 settembre 2001.

Ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione ecclesiastica Calabria, in Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1996 con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica alla regione ecclesiastica Calabria, con sede in Catanzaro;

Visto il certificato dal quale risulta che l'ente stesso è iscritto, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'attestato della Congregazione per i vescovi in data 7 maggio 2001 da cui risulta che con proprio decreto in data 30 gennaio 2001 è stata disposta la ristrutturazione delle province ecclesiastiche componenti la regione stessa;

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al predetto decreto canonico;

Visti gli articoli 5 e 19 della citata legge 20 maggio 1985, n. 222, l'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, nonché l'Accordo Stato italiano - Santa Sede sottoscritto dalla commissione paritetica il 24 febbraio 1997;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione Calabria;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al decreto canonico richiamato in premessa con cui è stata disposta la ristrutturazione delle province ecclesiastiche della regione ecclesiastica Calabria, con sede in Catanzaro, che, pertanto, risulta così composta:

dalla provincia ecclesiastica di Catanzaro-Squillace, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

«Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace», sede metropolitana;

«Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina», suffraganea;

«Diocesi di Lamezia Terme», suffraganea;

dalla provincia ecclesiastica di Cosenza-Bisignano, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

«Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano», sede metropolitana;

«Arcidiocesi di Rossano-Cariati», suffraganea;

«Diocesi di Cassano all'Jonio», suffraganea;

«Diocesi di San Marco Argentano-Scalea», suffraganea;

dalla provincia ecclesiastica di Reggio Calabria-Bova, comprendente le seguenti circoscrizioni ecclesiastiche:

«Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova», sede metropolitana;

«Diocesi di Locri-Gerace», suffraganea;

«Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea», suffraganea;

«Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi», suffraganea;

dalla «Eparchia di Lungro», diocesi immediatamente soggetta alla Santa Sede.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla prefettura di Catanzaro perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 4 settembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

01A10865

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 4 agosto 2001.

Modifica degli allegati al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della direttiva della Commissione n. 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e della direttiva n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CE del Consiglio n. 2000/29/CE dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1996, che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65/CE e n. 95/66/CE del 14 dicembre 1995, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, che recepisce la direttiva della Commissione n. 96/78/CE del 6 dicembre 1996, concernente le modificazioni agli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 relativo alle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, che recepisce le direttive della Commissione n. 96/14/CE del 12 marzo 1996, n. 96/15/CE del 14 marzo 1996, n. 96/76/CE del 29 novembre 1996 e n. 97/14/CE del 21 marzo 1997 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio nonché la direttiva n. 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1998, che recepisce la direttiva della Commissione n. 97/46/CE del 25 luglio 1997 che modifica la direttiva n. 95/44/CE che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1998 che recepisce le direttive della Commissione n. 98/1/CE e n. 98/2/CE dell'8 gennaio 1998 che modificano alcuni allegati della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1998 che recepisce la direttiva della Commissione n. 98/22/CE del 15 aprile 1998 che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti di ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1999 che recepisce la direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali;

Viste la direttiva della Commissione n. 2001/32/CE dell'8 maggio 2001 che abroga la direttiva n. 92/76/CEE e la direttiva della Commissione n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio;

Considerata la necessità di recepire la direttiva della Commissione n. 2001/32/CE dell'8 maggio 2001 che abroga la direttiva n. 92/76/CEE e la direttiva n. 2001/33/CE dell'8 maggio 2001 che modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio sopramenzionate;

A norma dell'art. 20, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536;

Decreta:

Art. 1.

Gli allegati del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 sono modificati come segue:

1) all'allegato I, parte *B*, lettera *a)*, punto 1, nella colonna di destra «DK» è soppresso;

2) all'allegato I, parte *B*, lettera *a)*, punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E (Ibiza e Minorca), IRL, P (Azzorre e Madeira), FI (i distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), S (contee di Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar e Skåne), UK»;

3) all'allegato I, parte *B*, lettera *b)*, punto 2, nella colonna di destra «DK» è soppresso;

4) all'allegato II, parte *B*, lettera *a)*, punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«EL, IRL, UK [Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti e "unitary authorities": Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'isola di Man, l'isola di Wight, le isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti e "unitary authorities": Derby City: la zona della "unitary authority" a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la zona della "unitary authority" a nord della strada A6(T); Derbyshire: la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Romand road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Cravan; South Gloucestershire; la zona della "unitary authority" a sud del limite meridionale della M4; Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road]»;

5) all'allegato II, parte *B*, lettera *a)*, punto 5, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«EL, P (Azzorre; distretto di Beja: tutti i concelhos; distretto di Castelo Branco: concelhos di Castelo Branco, Fundão e Penamacôr, Idanha-a-Nova; distretto di Évora, ad eccezione dei concelhos di Montemor-O-Novo, Mora e Vendas Novas; distretto di Faro: tutti i concelhos; distretto di Portalegre: concelhos di Arronches, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Monforte e Sousel)»;

6) all'allegato II, parte *B*, lettera *a)*, il punto 8 è soppresso;

7) all'allegato II, parte *B*, lettera *b)*, punto 2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo orientale, Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)»;

8) all'allegato III, parte *B*, punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo orientale, Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)»;

9) all'allegato IV, parte *B*, punti 1, 7 e 14.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«EL, IRL, UK [Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti e "unitary authorities": Barnsley, Bath and North East Somerset,

Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'isola di Man, l'isola di Wight, le isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti e "unitary authorities": Derby City: la zona della "unitary authority" a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la zona della "unitary authority" a nord della strada A6(T); Derbyshire: la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Craven, South Gloucestershire; la zona della "unitary authority" a sud del limite meridionale della M4; Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road]»;

10) all'allegato IV, parte *B*, i punti 6.1, 13 e 14.8 sono soppressi;

11) all'allegato IV, parte *B*, punto 19, il testo nella colonna di destra è sostituito dal seguente:

«EL, P (Azzorre; distretto di Beja: tutti i concelhos; distretto di Castelo Branco: concelhos di Castelo Branco, Fundão e Penamacôr, Idanha-a-Nova; distretto di Évora, eccetto i concelhos di Montemor-O-Novo, Mora e Vendas Novas; distretto di Faro: tutti i concelhos; distretto di Portalegre: concelhos di Arronches, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Monforte e Sousel)»;

12) all'allegato IV, parte *B*, punto 21, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo orientale, Stiria, Vienna), P, FI, UK (Irlanda del Nord, isola di Man e isole della Manica)»;

13) all'allegato IV, parte *B*, punto 24, nella colonna di destra «DK» è soppresso;

14) l'allegato VI è sostituito dal testo seguente:

ZONE DELLA COMUNITÀ RICONOSCIUTE COME «ZONE PROTETTE» NEI CONFRONTI DEI RISPETTIVI ORGANISMI NOCIVI SOTTOINDICATI

Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
a) Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo	
1. Anthonomus grandis (Boh.)	Grecia, Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
2. Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee)	Irlanda, Portogallo (Alentejo, Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Duoro e Minho, Madera, Ribatejo e Oeste, Tras-os-Montes), Finlandia, Svezia, Regno Unito
3. Cephalcia lariciphila (Klug.)	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)

Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
4. Dendroctonus micans Kugelan	Grecia, Irlanda, Regno Unito [Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee, distretti e "unitary authorities": Barnsley, Bath and North East Somerset, Bedfordshire, Bournemouth, Bracknell Forest, Bradford, Bristol, Brighton and Hove, Buckinghamshire, Calderdale, Cambridgeshire, Cornwall, Cumbria, Darlington, Devon, Doncaster, Dorset, Durham, East Riding of Yorkshire, East Sussex, Essex, Gateshead, Greater London, Hampshire, Hartlepool, Hertfordshire, Kent, Kingston Upon Hull, Kirklees, Leeds, Leicester City, Lincolnshire, Luton, Medway Council, Middlesbrough, Milton Keynes, Newbury, Newcastle Upon Tyne, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, North Lincolnshire, North East Lincolnshire, North Tyneside, North West Somerset, Nottingham City, Nottinghamshire, Oxfordshire, Peterborough, Plymouth, Poole, Portsmouth, Reading, Redcar and Cleveland, Rochdale, Rotherham, Rutland, Sheffield, Slough, Somerset, Southend, Southampton, South Tyneside, Stockton-on-Tees, Suffolk, Sunderland, Surrey, Swindon, Thurrock, Torbay, Wakefield, West Sussex, Windsor and Maidenhead, Wokingham, York, l'isola di Man, l'isola di Wight, le isole di Scilly e le seguenti parti di contee, distretti e "unitary authorities": Derby City: la zona della "unitary authority" a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la zona della "unitary authority" a nord della strada A6(T); Derbyshire: la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52(T) e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6(T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B4114 nonché la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: tutta la contea, ad eccezione della zona comprendente il distretto di Cravan; South Gloucestershire; la zona della "unitary authority" a sud del limite meridionale della M4; Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la parte della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road]»;
5. Gilpinia hercyniae (Hartig)	Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e Jersey)
6. Globodera pallida (Stone) Behrens	Finlandia
7. Gonipterus scutellatus Gyll	Grecia, Portogallo (Azzorre; distretto di Beja: tutti i concelhos; distretto di Castelo Branco: concelhos de Castelo Branco, Fundão e Penamacôr, Idanha-a-Nova; distretto di Évora, ad eccezione dei concelhos de Montemor-O-Novo, Mora e Vendas Novas; distretto di Faro: tutti i concelhos; distretto di Portalegre: concelhos de Arronches, Campo Maior, Elvas, Fronteira, Monforte e Sousel)
8. Ips amitinus Eichhof	Grecia, Francia (Corsica), Irlanda, Regno Unito
9. Ips cembrae Heer	Grecia, Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)
10. Ips duplicatus Sahlberg	Grecia, Irlanda, Regno Unito
11. Ips sexdentatus Boerner	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord e Isola di Man)
12. Ips typographus Heer	Irlanda, Regno Unito

Organismi nocivi	Zone protette: territorio di
13. Leptinotarsa decemlineata Say	Spagna (Ibiza e Minorca), Irlanda, Portogallo (Azzorre e Madera), Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Svezia (contee di Blekinge, Gotlands, Halland, Kalmar e Skåne), Regno Unito
14. Matsuccocus feytaudi Duc	Francia (Corsica)
15. Sternochetus mangiferae Fabricius	Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera)
16. Thaumetopoea pityocampa (Den. and Schiff.)	Spagna (Ibiza)
b) Batteri	
1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col.	Grecia, Spagna, Portogallo
2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.et al.	Spagna, Francia (Corsica), Irlanda, Italia (Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì, Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto), Austria (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Osttirol, Steiermark, Wien), Portogallo, Finlandia, Regno Unito (Irlanda del Nord, Isola di Man e isole anglonormanne)
c) Funghi	
1. Glomerella gossypii Edgerton	Grecia
2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J Miller	Irlanda, Regno Unito (Irlanda del Nord)
d) Virus ed organismi patogeni simili ai virus	
1. Beet necrotic Yellow Vein Virus	Danimarca, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Finlandia, Svezia, Regno Unito
2. Tomato Spotted Wilt virus	Finlandia, Svezia
3. Citrus tristeza virus (varietà europee) nocivo per i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., e i loro ibridi, con foglie e peduncoli	Grecia, Francia (Corsica), Italia, Portogallo

Art. 2.

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2001

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 192

01A10914

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 settembre 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MANTOVA

Visto l'art. 2544 del codice civle, primo comma, prima parte, che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione possono essere sciolte;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, primo comma;

Accertato che ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto la cooperativa non ha depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre ha assenza di patrimonio da liquidare;

Visto il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 23 maggio 2001;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civle, primo comma, prima parte, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa Utenti Macchine Agricole Cuma Cornelio a responsabilità limitata, con sede in Ostiglia, costituita per rogito notaio dott. Manetto in data 14 febbraio 1964, repertorio n. 11618, registro imprese n. 3646;

2) società cooperativa Libera Università di danza e teatro a responsabiltà limitata, con sede in Porto Mantovano (Mantova) costituita per rogito notaio dott. Marocchi in data 13 novembre 1986, repertorio n. 23635, registro imprese n. 12463;

3) società cooperativa Latteria Agricola S. Prospero a responsabiltà limitata, con sede in Magnacavallo (Mantova) costituita per rogito notaio dott. Nicolini in data 11 dicembre 1972, repertorio n. 29702, registro imprese n. 4896.

Mantova, 11 settembre 2001

Il direttore provinciale: CARUSO

01A10877

DECRETO 19 settembre 2001.

Sostituzione del membro supplente della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Imperia.

IL DIRIGENTE REGIONALE
DEL LAVORO DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 12 datato 1° agosto 1996 relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Imperia;

Viste le note datate 4 luglio 2001 e 12 settembre 2001 della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa - C.N.A., con le quali si richiede la nomina del sig. Paglieri Rinangelo a membro supplente in sostituzione del sig. Massabò Gianfranco, dimissionario;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il sig. Paglieri Rinangelo è nominato membro supplente in rappresentanza dei datori di lavoro della commissione provinciale per la cassa integrazione salariale del settore edile di Imperia, in sostituzione del sig. Massabò Gianfranco;

Il presidente della commissione, direttore dell'I.N.P.S. di Imperia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Genova, 19 settembre 2001

Il dirigente regionale: VETTORI

01A10878

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 settembre 2001.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Bando del 2000 del «settore industria» (8° bando). Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Campania da agevolare con le risorse finanziarie di cui all'Asse IV, misura 4.2 del P.O.R. Campania 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;

Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 15 settembre 2000 e del 20 ottobre 2000, con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande dell'obiettivo 1 relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2000 che ha fissato le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000;

Vista la nota n. 3553 del 2 aprile 2001 con la quale la regione Campania ha comunicato di partecipare al cofinanziamento del bando del 2000 del «settore industria» della legge n. 488/1992 con un ammontare di risorse pari a 150 miliardi di lire destinate ad interventi compatibili con il proprio P.O.R. 2000-2006, da attuare attraverso lo scorrimento della pertinente graduatoria ordinaria;

Visto il Programma operativo regionale 2000-2006 della regione Campania, Asse IV «Sviluppo locale», misura 4.2 «Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale»;

Considerato che il complemento di programmazione del predetto P.O.R. prevede che l'azione *a)*, sottoazione *a1)* della predetta misura 4.2 sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione, stipulata in data 9 agosto 2001 tra il Ministero delle attività produttive e la regione Campania, secondo lo schema approvato con delibera regionale n. 3945 del 3 agosto 2001, che definisce i suddetti accordi;

Visto il proprio decreto del 9 aprile 2001 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui si tratta e, tra queste, quella ordinaria della regione Campania;

Rilevate, tra le iniziative della suddetta graduatoria ordinaria della regione Campania non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse, quelle compatibili con il P.O.R. Campania 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera *a)* del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le iniziative inserite nella graduatoria ordinaria della regione Campania, non agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse o agevolate parzialmente con le medesime risorse rispetto alla richiesta dell'impresa, compatibili con il P.O.R. Campania 2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sull'Asse IV, misura 4.2 del P.O.R. medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

2. Nell'indicazione delle predette iniziative si è tenuto conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera *a)* del testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000, richiamato nelle premesse, nonché del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, a carico delle predette risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.

Roma, 20 settembre 2001

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO 1

Elenco delle iniziative interessate dallo scorrimento della graduatoria ordinaria della regione Campania relativa al bando del "settore industria" del 2000 (8° bando) a valere sulle risorse di cui all'Asse IV, misura 4.2 del P.O.R. Campania 2000-2006

posiz. in graduatoria	n. progetto	RAGIONE SOCIALE	COMUNE	prov.	contributo concedibile (LM)	contributo concedibile (euro)	NOTE
110	40503 - 11	OBIETTIVO IMPRESA DI BENNARDO SONIA & C	CASERTA	CE	115,66	59.733	
122	39499 - 11	NAPOLETANO LOGISTICA DI NAPOLETANO FRANCESCO & C	CASTEL SAN GIORGIO	SA	837,66	432.615	
123	7071 - 11	DIGITEC	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	147,06	75.950	
128	34244 - 11	CEDILLA DI IODICE MARIO & C	CURTI	CE	55,30	28.560	
155	34201 - 11	TANZILLO ASSICURAZIONI DI SALVATORE TANZILLO	SUCCIVO	CE	697,29	360.120	
176	35458 - 11	SERVICE CENTER DI GRILLO GIUSEPPE	CASAGIOVE	CE	206,44	106.617	
187	34204 - 11	LOGISTICA 2000 DI DEL PRETE ANTONIO & C	SANT'ANTIMO	NA	780,21	402.945	
189	34178 - 11	TECNOCART SRL	TEVEROLA	CE	564,06	291.313	
191	27553 - 11	GESTIONE SERVIZI DI TAMBURRINO GABRIELE MARTINELLI GIUSEPPE E GRASSI MARIO	AVERSA	CE	363,24	187.598	
201	35498 - 11	CONTAB DI DI FURIA ROSALBA & C	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	113,38	58.556	
222	7068 - 11	SG DI CUTOLO CARMELA	PAGANI	SA	147,16	76.002	
253	24429 - 11	ARETHUSA	CASORIA	NA	232,18	119.911	
262	7066 - 11	STUDIO GRIMALDI DI LOMBARDO GENOVEFFA & C	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	82,06	42.380	
264	35146 - 11	DIALCA	PAGANI	SA	435,48	224.907	
286	19115 - 11	ARTUS	CASERTA	CE	125,76	64.950	
296	28768 - 11	MICROLAB SRL	DURAZZANO	BN	193,20	99.779	
319	52396 - 11	ME G A SERVICE	OTTAVIANO	NA	143,88	74.308	
326	39498 - 11	ITALIANA SISTEMI ESPERTI	CASTEL SAN GIORGIO	SA	36,60	18.902	
349	35289 - 11	CONSUL DATA DI MONACO ROSITA & C	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	200,40	103.498	
379	23784 - 11	SERCAM SAS DI FRONGILLO ALBERTO E C	AVERSA	CE	62,54	32.299	
395	52295 - 11	SEA BANQUETING SAS DI CAPUANO VINCENZO E C	CASORIA	NA	349,38	180.440	
444	53008 - 11	SOR MAR DI GAETANO SORBO & C	PORTICO DI CASERTA	CE	116,61	60.224	
472	52352 - 11	CFC - CENTRO FOTOGRAFICO CAMPANO DI MARTELLOTTI ORNELLA & C	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	323,88	167.270	
484	24626 - 11	BUONOCORE & PARTNERS	PAGANI	SA	204,36	105.543	
489	42760 - 11	GUMA	CASERTA	CE	104,66	54.052	
499	18603 - 11	INNOVA ENGINEERING	CASERTA	CE	212,16	109.571	
518	42811 - 11	FOTOPOLI	CASORIA	NA	471,96	243.747	
569	20085 - 11	SCA FINANZA D'IMPRESA	CASERTA	CE	65,96	34.065	(1)
758	32276 - 11	MAGIO PLAST DI MAURIZIO CAFIERO & C	CASAVATORE	NA	1.131,27	584.252	
765	41588 - 11	MANIFATTURE GIEMME	FRATTAMAGGIORE	NA	1.088,38	562.101	
767	26462 - 11	VERA	CASAVATORE	NA	473,38	244.480	
777	24416 - 11	STARPUR	NOCERA INFERIORE	SA	938,61	484.752	
792	9748 - 11	JUMBO ENGINEERING	BARONISSI	SA	996,18	514.484	
795	774 - 11	LITHO 2	CASORIA	NA	166,24	85.856	
800	763 - 11	ALFAPLAST	NOCERA SUPERIORE	SA	189,80	98.024	
801	39346 - 11	MARINELLA SHOES	GRUMO NEVANO	NA	243,46	125.737	
814	53560 - 11	DE VIVO	AVERSA	CE	417,48	215.610	
817	42672 - 11	AEMME	ARZANO	NA	693,62	358.225	
818	41389 - 11	ECOPLASTIC	ANGRI	SA	1.161,96	600.102	
819	5868 - 11	ARMET DI EMILIA DI MASSA E SOCI	SANT'ANTONIO ABATE	NA	1.001,28	517.118	
822	24627 - 11	MOBILIFICIO F.LLI VIGNAPIANO DI S E L VIGNAPIANO	ANGRI	SA	254,42	131.397	
824	36134 - 11	VPM DI MORMILE ANTONIO E PUCA GIUSEPPE	AVERSA	CE	173,22	89.461	
834	46322 - 11	GALANO ANTONELLA	SANT'ARPINO	CE	140,74	72.686	

835	7144 - 11	GPC DI DONATELLA RUSSO	SOLOFRA	AV	1.263,06	652.316
842	8797 - 11	SANSONE SALVATORE	SAN FELICE A CANCELLO	CE	310,88	160.556
843	761 - 11	RUGGIERO COSTRUZIONI	SANT'ANTONIO ABATE	NA	822,42	424.744
844	5522 - 11	ROCANS	AVERSA	CE	909,04	469.480
846	45732 - 11	COSTRUZIONI IMPRESA CORVINO DI SEBASTIANO E RENATO CORVINO	CASERTA	CE	48,98	25.296
851	19118 - 11	DI CATERINO COSTRUZIONI	CASERTA	CE	223,04	115.191
854	52469 - 11	SOCIETA' CALZATURIFICIO NADA IN AS DI DAVIDE GABRIELE E C	ARZANO	NA	550,41	284.263
858	5528 - 11	AMEDEO ANDREOZZI & C	AVERSA	CE	345,74	178.560
864	39496 - 11	A & G DI GIOVANNA ALATI	CASTEL SAN GIORGIO	SA	92,84	47.948
865	32275 - 11	MIRANDA ABBIGLIAMENTO	PALMA CAMPANIA	NA	2.200,54	1.136.484
870	18466 - 11	FORLANO GIUSEPPE & FIGLI	PAGANI	SA	365,74	188.889
871	7146 - 11	DEL VACCHIO LEATHER DIFFUSION DI DEL VACCHIO EUGENIO & C	SOLOFRA	AV	2.294,22	1.184.866
882	48296 - 11	DE LUCIA VINCENZO	SAN NICOLA LA STRADA	CE	143,34	74.029
883	19601 - 11	DEAN INDUSTRIA CONCIARIA PELLI	ARZANO	NA	947,25	489.214
885	27818 - 11	D & D GROUP SRL	CASANDRINO	NA	344,54	177.940
900	7143 - 11	GIALE	SOLOFRA	AV	558,33	288.353
911	32296 - 11	MOVISID DERIVATI SIDERURGICI	CASORIA	NA	941,02	485.996
915	7503 - 11	TMA	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	355,78	183.745
919	9615 - 11	VI CA DI VINCENZO CANETTI E C	SANT'ANTIMO	NA	366,57	189.318
922	42752 - 11	DANNY & COMPANY	GRUMO NEVANO	NA	298,84	154.338
923	35083 - 11	ARTEL	ARIENZO	CE	1.996,59	1.031.153
924	9642 - 11	DI CAPRIO	TRENTOLA DUCENTA	CE	589,50	304.451
926	3065 - 11	TRA-MET	PORTICO DI CASERTA	CE	1.019,96	526.765
927	52579 - 11	SEGNALETICA PETRELLA	CASERTA	CE	534,78	276.191
933	32032 - 11	M G INDUSTRIALE	NOCERA SUPERIORE	SA	2.208,26	1.140.471
934	34237 - 11	VARRIALE ARREDAMENTI	SANT'ANTIMO	NA	683,58	353.040
936	36339 - 11	DECO CAR SRL	NOCERA SUPERIORE	SA	334,40	172.703
938	19192 - 11	DEMAG SRL	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	264,98	136.851
943	34182 - 11	LE TRE ERRE	ARZANO	NA	236,62	122.204
947	35091 - 11	BUGLIONE FRANCESCO	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	1.167,76	603.098
953	19870 - 11	SCATOLIFICIO SALERNITANO DI ALBANO ANTONIO & C	MERCATO SAN SEVERINO	SA	841,92	434.815
959	22667 - 11	D'AGOSTINO	CASERTA	CE	2.351,30	1.214.345
968	8328 - 11	GREAN DI GRAZIOSO GERARDO & ANTONIO	NOCERA SUPERIORE	SA	291,28	150.434
969	45907 - 11	MAINIERO CALZATURE	CASTELFRANCO IN MISCANO	BN	211,47	109.215
970	7129 - 11	TECNO INOX IMPIANTI E LAVORAZIONE ACCIAIO INOX	NOCERA SUPERIORE	SA	290,73	150.150
972	24236 - 11	INDUSTRIAL CHIMICA DI LAMBERTI CARMELA & C	PAGANI	SA	200,98	103.798
973	35469 - 11	BARETTIERE DI MAIONE MARIA & C	ARIENZO	CE	266,28	137.522
979	18500 - 11	ARNONE INDUSTRIA BEVANDE GASSATE E AFFINI	CASORIA	NA	628,28	324.480
984	26123 - 11	D'AMICO MARIO	PORTICO DI CASERTA	CE	365,79	188.915
996	26122 - 11	VIOL SUD DI DOMENICO VIOLANTE & C	SAN TAMMARO	CE	632,52	326.669
1001	41771 - 11	NUOVA ELETTROFER	SAN FELICE A CANCELLO	CE	165,33	85.386
1002	22603 - 11	MECSUD DI ABAGNALE UMBERTO	SCAFATI	SA	712,16	367.800
1006	53587 - 11	TINTORIA INDUSTRIALE MERIDIONALE SAS DI BASSI ALDO 6 C	GINESTRA DEGLI SCHIAVONI	BN	1.044,15	539.258
1009	19260 - 11	EUROFLEX	MERCATO SAN SEVERINO	SA	3.192,63	1.648.856
1014	8387 - 11	CONCERIA SANTA TERESA DI DE PIANO ALFONSO E GIANNATTASIO RAFFAELE SNC	SOLOFRA	AV	471,63	243.577
1016	7700 - 11	COLORPEL	SOLOFRA	AV	1.782,20	920.429
1017	35448 - 11	KLEVERS ITALIANA	ARZANO	NA	314,97	162.668
1032	19188 - 11	EDILIZIA ED IMPIANTI DE MARCO	NOCERA SUPERIORE	SA	211,36	109.158
1045	8331 - 11	ELETTROSUESSOLA DE LUCIA E PAPA DI DE LUCIA MARCO E C	SAN FELICE A CANCELLO	CE	265,36	137.047
1048	32108 - 11	CI ESSE	SCAFATI	SA	338,64	174.893
1051	9684 - 11	TIN-SIDER	PAGANI	SA	731,86	377.974

1060	37362 - 11	GE CO S GENERAL COSTRUZIONI SCHIAVO DI SCHIAVO GIUSEPPE	NOCERA SUPERIORE	SA	58,94	30.440
1061	778 - 11	CROCCO DI GERARDO CROCCO & C	CASAPULLA	CE	265,34	137.037
1063	27789 - 11	CERULLO GAETANO	SANT'ANTIMO	NA	380,90	196.718
1080	64710 - 11	ITALSUD PUNTALI	CASANDRINO	NA	423,88	218.916
1081	37359 - 11	TECNOLAT SNC DI SANTONICOLA PASQUALE E MARI CARMINE	NOCERA INFERIORE	SA	704,70	363.947
1083	9733 - 11	INTERSCAMBI	MERCATO SAN SEVERINO	SA	1.580,79	816.410
1085	9992 - 11	DUESSE	POGGIOMARINO	NA	1.095,06	565.551
1086	46267 - 11	MADISON DI STEFANO D'AURIA	ARZANO	NA	397,52	205.302
1103	8847 - 11	SAIE DI MANNA ARCANGELO	STRIANO	NA	184,02	95.038
1108	48039 - 11	ANDREONE ANTONIO	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	178,44	92.157
1109	38885 - 11	VALENTINO MARMI DI NICOLA E RAFFAELE VALENTINO	SANTA MARIA A VICO	CE	228,27	117.892
1110	18449 - 11	TONTINI FRIGO SUD	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	9.193,65	4.748.124
1111	19908 - 11	F LLI PEZZULLO S A S DI PEZZULLO FRANCESCO E GIUSEPPE & C	FRATTAMAGGIORE	NA	385,78	199.239
1128	731 - 11	DE VIVO GIOVANNI	OTTAVIANO	NA	752,85	388.815
1129	9074 - 11	STUDIO GRAFICO CITARELLA CRISTINA	NOCERA INFERIORE	SA	303,24	156.610
1140	739 - 11	MARIA SALVATI	OTTAVIANO	NA	223,36	115.356
1143	18507 - 11	LINCAR GAS	PALMA CAMPANIA	NA	397,36	205.219
1150	50537 - 11	ELETTROVIT	OTTAVIANO	NA	697,76	360.363
1155	32283 - 11	ECOCART	ARZANO	NA	2.518,98	1.300.945
1166	53549 - 11	V U TE CO	OTTAVIANO	NA	261,82	135.219
1167	5707 - 11	ALFA MARMI DI ALLOCCA MICHELE & C	SAN GENNARO VESUVIANO	NA	1.640,40	847.196
1168	22399 - 11	MACROTEC	CASERTA	CE	568,56	293.637
1169	22608 - 11	COFERAL DI GALLO RENATO & C	SANT'ANTONIO ABATE	NA	257,44	132.957
1176	45950 - 11	O R DENTAL DI RUSSO GIUSEPPE	ARZANO	NA	51,80	26.752
1179	5607 - 11	ACANFORA GENNARO	SCAFATI	SA	627,00	323.818
1183	41566 - 11	FLLI DONATIELLO & C	BISACCIA	AV	268,52	138.679
1187	9667 - 11	POLICART INDUSTRIA DI DE MARGHERITI CARLO &C	CASORIA	NA	657,09	339.359
1191	24544 - 11	LINVEA	CASORIA	NA	2.193,51	1.132.853
1200	894 - 11	ALBATEC	SANT'AGATA DEI GOTI	BN	1.207,06	623.394
1202	18532 - 11	MA FO S DI CARDAROPOLI CLAUDIO & C	MERCATO SAN SEVERINO	SA	1.180,94	609.905
1207	26134 - 11	MECOM SRL	PAGANI	SA	409,86	211.675
1221	24190 - 11	GAETANO BUSCETTO INDUSTRIA COSTRUZIONI MECCANICHE	NOCERA INFERIORE	SA	540,42	279.104
1225	32285 - 11	PAPER DIVIPAC	SAN NICOLA LA STRADA	CE	2.371,26	1.224.654
1229	46273 - 11	PAPA GIOVANNI XXIII - SOCIETA' DI PRODUZIONE E LAVORO	MELITO DI NAPOLI	NA	991,38	512.005
1232	22984 - 11	CONGLOMERATI PERILLO SAS DI PERILLO LUIGI & C	TERZIGNO	NA	612,86	316.516
1241	6718 - 11	CEA DI GIORDANO MARIANO	STRIANO	NA	216,96	112.050
1243	18600 - 11	IDEA TISSUE SPA IGIENE PER CONSUMER E CATERING	POGGIOMARINO	NA	5.940,24	3.067.878
1244	9670 - 11	STAGI	ANGRI	SA	853,50	440.796
1245	42306 - 11	"SUD COSTRUZIONI" DI GALLUZZO MARTINO	CASTEL SAN GIORGIO	SA	247,77	127.963
1250	5534 - 11	SPORT LINE SHOES	AVERSA	CE	175,12	90.442
1257	41583 - 11	ALL FER	MOLINARA	BN	475,80	245.730
1259	19687 - 11	MADEL COSTRUZIONI SRL	RECALE	CE	282,42	145.858
1262	777 - 11	CEFIN DI BARRETTA ANIELLO & C	SANT'ANTIMO	NA	363,33	187.644
1272	24182 - 11	ACROPLASTICA	CASERTA	CE	1.089,82	562.845
1278	19920 - 11	ALBATEL SRL	RECALE	CE	285,87	147.640
1296	7709 - 11	OFFICINA MECCANICA FRATELLI ALFANO	SANT'ANTONIO ABATE	NA	435,72	225.031
1300	24911 - 11	BI EM DI BIANCO EMILIO	OTTAVIANO	NA	218,46	112.825
1305	41580 - 11	CASAMASSA DONATO & C	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	706,62	364.939
1337	18371 - 11	SILVESTRE DI SILVESTRE ANTONIO & C	FRATTAMAGGIORE	NA	327,58	169.181
1345	52088 - 11	BLIZZARD DI SORIENTE CARMINE & C	NOCERA SUPERIORE	SA	59,26	30.605
1353	46933 - 11	"FRATELLI CASCIELLO" DI MICHELE CASCIELLO & C	SCAFATI	SA	564,42	291.499
1355	5711 - 11	FLLI BUONGIORNO	SOLOFRA	AV	681,12	351.769
1358	50596 - 11	BE MI	SARNO	SA	540,51	279.150
1360	50748 - 11	OXFORD FASHION DI IERVOLINO FRANCESCO	POGGIOMARINO	NA	246,78	127.451

1362	32295 - 11	INCI FLEX	NOCERA SUPERIORE	SA	907,17	468.514	
1366	24206 - 11	LAVORAZIONE MARMI DEL PRETE DI P E D DEL PRETE	CASORIA	NA	443,10	228.842	
1371	34851 - 11	GAUDIOSI VINCENZO	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	297,96	153.883	
1372	9991 - 11	TECNO ELECTRIC	SCAFATI	SA	719,50	371.591	
1375	23782 - 11	PIEFFE INDUSTRIA GRAFICA DI PASCARELLA FRANCO	SANTA MARIA A VICO	CE	173,36	89.533	
1384	34186 - 11	GIUSEPPE DI NATALE ARTI GRAFICHE E CARTOTECNICA	ARZANO	NA	1.757,67	907.761	
1389	32109 - 11	SLEM	SCAFATI	SA	439,56	227.014	
1393	53561 - 11	PADULA SAS INDUSTRIA FALEGNAMERIA DI PADULA DOMENICO	SANT'ANTIMO	NA	375,18	193.764	
1407	41592 - 11	CI GRA DI CIOCIA LUIGI & GRANATA ANTONIO	FRATTAMAGGIORE	NA	374,96	193.651	
1413	9890 - 11	PO LU AN SUD	DURAZZANO	BN	406,08	209.723	
1418	42670 - 11	AERRE	ARZANO	NA	784,12	404.964	
1426	34177 - 11	EKOFILM	CASERTA	CE	2.070,60	1.069.376	
1430	34191 - 11	GEMIS	PALMA CAMPANIA	NA	908,43	469.165	
1432	47290 - 11	CAMA IMPIANTI DI CAPOSSELA MAURIZIO	SERINO	AV	866,94	447.737	
1441	2265 - 11	FUS I FER	NOCERA INFERIORE	SA	363,72	187.846	
1445	740 - 11	NEW ENCHILADA	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	294,28	151.983	
1447	51703 - 11	MARVIS	OTTAVIANO	NA	306,14	158.108	
1455	42761 - 11	MCM DI MARINO GIUSEPPE E CIMMINO MICHELE	SANTA MARIA A VICO	CE	493,16	254.696	
1457	48012 - 11	PEZZUTO	FRAGNETO L'ABATE	BN	566,90	292.779	
1463	32264 - 11	CA VI COSTRUZIONI	PALMA CAMPANIA	NA	1.000,29	516.607	
1467	20099 - 11	CORDERIA VITALE DI LUCIANO E GIANCARLO VITALE DI ANTONIO FU ROCCO	FRATTAMAGGIORE	NA	516,93	266.972	
1468	24938 - 11	L'ANTICA CARTIERA AMALFITANA	TRAMONTI	SA	283,82	146.581	
1471	50595 - 11	"PLASTICA TRAMONTINA" - DI RUOCCO SILVIA & C	TRAMONTI	SA	835,08	431.283	
1474	18501 - 11	LINEA AZZURRA	CASORIA	NA	1.238,04	639.394	
1480	32030 - 11	MANIFATTURA TESSILE BOCCIA DI GIUSEPPE E GENNARO FABBROCINI	TERZIGNO	NA	899,70	464.656	
1488	41187 - 11	COTICELLA GUIDO	GRAGNANO	NA	174,88	90.318	
1495	42302 - 11	IMPERATO ARMANDO & C	TRAMONTI	SA	439,47	226.967	
1498	24634 - 11	SUD IMMOBILIARE	PAGANI	SA	336,46	173.767	
1502	24461 - 11	CIB	OTTAVIANO	NA	387,52	200.137	
1507	18904 - 11	FIRE CONTROLL DI RAFFAELE DI GENNARO & C	CASORIA	NA	459,10	237.105	
1510	52467 - 11	SEAD DI NAPOLITANO GIOVANNI & C	AVERSA	CE	856,92	442.562	
1519	600 - 11	SUD CAPSULE	SCAFATI	SA	1.016,43	524.942	
1527	28144 - 11	SICOM (SOCIETA' INDUSTRIALE CONTENITORI METALLICI)	SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO	SA	4.853,82	2.506.789	
1529	24475 - 11	MERIDIANA MOBILI D'ARTE	TERZIGNO	NA	776,74	401.153	
1532	37944 - 11	SETI -SOCIETA' ELETTRICA TELECOMUNICAZIONI INFORMATICA	SCAFATI	SA	311,84	161.052	
1534	46870 - 11	RUSSO DI CASANDRINO SPA	CASANDRINO	NA	1.428,60	737.810	
1536	34193 - 11	DOLCIARIA ACQUAVIVA	OTTAVIANO	NA	280,23	144.727	
1544	20087 - 11	TESSECI	LIMATOLA	BN	1.531,23	790.814	
1547	20088 - 11	TINTOSETA	LIMATOLA	BN	365,04	188.527	
1548	50348 - 11	COPRO	CASERTA	CE	2.653,98	1.370.666	
1550	7155 - 11	MAOS SRL	SAN GIORGIO LA MOLARA	BN	3.573,78	1.845.703	
1552	38048 - 11	DELTA INOX	NOCERA INFERIORE	SA	458,85	236.976	
1568	34852 - 11	ANDREONE MARBLES	SANT'ANDREA DI CONZA	AV	603,42	311.640	
1570	32272 - 11	ESSE DUE DI ANNUNZIATA MARIA ROSARIA	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	NA	450,12	232.468	
1572	53498 - 11	EURORESINA ITALIA	NOCERA INFERIORE	SA	845,04	436.427	
1575	20086 - 11	MECARM	CASERTA	CE	2.230,44	1.151.926	
1577	25100 - 11	CONCERIA PRIMAVERA DI CAIAFA MICHELE & C	SOLOFRA	AV	1.191,93	615.580	
1579	18548 - 11	FAEP FLEX	OTTAVIANO	NA	729,09	376.544	
1583	45465 - 11	VA FRA	CASORIA	NA	1.189,78	614.470	
1584	46277 - 11	LEIME SRL	CASORIA	NA	380,55	196.538	
1592	35072 - 11	CAF COSTRUZIONE ASSEMBLAGGI FILI	LIMATOLA	BN	319,05	164.776	
1596	504 - 11	LA PROVENZALE DI FIORELLI TIZIANO E C	SAN MARCO DEI CAVOTI	BN	71,74	37.051	
1600	24543 - 11	CRISTALLARTE DI IMPERATORE RAFFAELE & C	ARZANO	NA	962,34	497.007	
1602	47106 - 11	M C M (MANIFATTURE CONTENITORI METALLICI)	CASTEL SAN GIORGIO	SA	453,24	234.079	(2)

(1) agevolata parzialmente per raggiungimento del limite del 5% destinato alle imprese di servizi
(2) agevolata parzialmente per esaurimento delle risorse attribuibili

01A10866

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 24 settembre 2001.

Mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Cittadella.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge ed alle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Cittadella nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2001.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Cittadella nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla esigenza di assicurare il compimento delle operazioni di trasloco e di consegna di atti e beni materiali appartenenti all'ufficio imposte dirette ed all'ufficio del registro di Cittadella, in considerazione dell'attivazione dell'ufficio locale di Cittadella a decorrere dal 27 settembre 2001, così come disposto dal direttore generale della Agenzia delle entrate con il provvedimento protocollo n. 2001/157427 in data 11 settembre 2001.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto-legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 24 settembre 2001

Il direttore regionale f.f.: RIZZO

01A10987

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 27 settembre 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Aosta.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Aosta in data 22 settembre 2001, protocollo n. 96428/2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio catastale e del servizio di pubblicità immobiliare del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla possibilità di infezione del sistema informativo da parte del virus NIMDA;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di irregolare funzionamento del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

21 settembre 2001, regione Valle d'Aosta: ufficio provinciale di Aosta.

La presente determinazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 27 settembre 2001

Il direttore compartimentale: MAGGIO

01A11013

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 ottobre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9117
Yen giapponese	109,95
Corona danese	7,4347
Lira Sterlina	0,61920
Corona svedese	9,6897
Franco svizzero	1,4856
Corona islandese	92,62
Corona norvegese	8,0605
Lev bulgaro	1,9477
Lira cipriota	0,57461
Corona ceca	33,678
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,32
Litas lituano	3,6452
Lat lettone	0,5645
Lira maltese	0,4045
Zloty polacco	3,8200
Leu romeno	27970
Tallero sloveno	220,1251
Corona slovacca	43,520
Lira turca	1460000
Dollaro australiano	1,8306
Dollaro canadese	1,4283
Dollaro di Hong Kong	7,1107
Dollaro neozelandese	2,2294
Dollaro di Singapore	1,6213
Won sudcoreano	1191,59
Rand sudafricano	8,5290

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A11064

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Humulin».

Estratto di variazione A.I.C./UAC/1368 del 17 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lilly Industries Limited Basingstoke Hampshire - Regno Unito:

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025707276 - «R» cartucce, 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707288 - «I» cartucce, 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707290 - «10/90» cartucce, 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707302 - «20/80» cartucce, 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707314 - «30/70» cartucce, 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707326 - «40/60» cartucce, 5 cartucce 1,5 ml 100 u/ml,

è ora trasferita alla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino, Firenze, con codice fiscale n. 00426150488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto di variazione A.I.C./UAC/1369 del 17 settembre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Eli Lilly France S.A. St. Cloud, 203 Francia:

Specialità medicinale: HUMULIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 025707011 - «R» 1 flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707035 - «I» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707163 - «U» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707187 - «30/70» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707201 - «L» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707225 - «10/90» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707249 - «20/80» flacone 10 ml 100 u/ml;

A.I.C. n. 025707264 - «40/60» flacone 10 ml 100 u/ml,

è ora trasferita alla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in via Gramsci, 731/733, Sesto Fiorentino, Firenze, con codice fiscale n. 00426150488.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10812 - 01A10811

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 568 del 18 settembre 2001

Specialità medicinali: tutte.

Società Marco Viti Farmaceutici S.p.a., via Tarantelli, 13/15 - 22076 Mozzate (Como).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni delle specialità medicinali nelle forme, confezioni e numeri di A.I.C. elencate nel decreto n. 208 del 28 gennaio 2000 e prodotti anteriormente al 29 marzo 2000, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del predetto decreto n. 208 del 28 gennaio 2000 di cambio di titolarità, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 20 settembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10810

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Vioxx».

Estratto provvedimento UAC/II/1011 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: VIOXX.

Confezioni:

034558015/M - 12,5 mg 5 compresse in blister;
034558027/M - 12,5 mg 7 compresse in blister;
034558039/M - 12,5 mg 10 compresse in blister;
034558041/M - 12,5 mg 14 compresse in blister;
034558054/M - 12,5 mg 15 compresse in blister;
034558066/M - 12,5 mg 28 compresse in blister;
034558078/M - 12,5 mg 30 compresse in blister;
034558080/M - 12,5 mg 50 compresse in blister;
034558092/M - 12,5 mg 56 compresse in blister;
034558104/M - 12,5 mg 60 compresse in blister;
034558116/M - 12,5 mg 84 compresse in blister;
034558128/M - 12,5 mg 90 compresse in blister;
034558130/M - 12,5 mg 98 compresse in blister;
034558142/M - 25 mg 5 compresse in blister;
034558155/M - 25 mg 7 compresse in blister;
034558167/M - 25 mg 10 compresse in blister;
034558179/M - 25 mg 14 compresse in blister;
034558181/M - 25 mg 15 compresse in blister;
034558193/M - 25 mg 28 compresse in blister;
034558205/M - 25 mg 30 compresse in blister;
034558217/M - 25 mg 50 compresse in blister;
034558229/M - 25 mg 56 compresse in blister;
034558231/M - 25 mg 60 compresse in blister;
034558243/M - 25 mg 84 compresse in blister;
034558256/M - 25 mg 90 compresse in blister;
034558268/M - 25 mg 98 compresse in blister;
034558270/M - 12,5 mg 50 compresse in blister monodose;
034558282/M - 12,5 mg 500 compresse in blister monodose;
034558294/M - 25 mg 50 compresse in blister monodose;
034558306/M - 25 mg 500 compresse in blister monodose;
034558318/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
034558320/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;
034558332/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
034558344/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0323/001-004/W009.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 5.1 (proprietà farmacodinamiche) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per indicare più chiaramente le potenziali implicazioni cliniche della scarsa attività antipiastrinica del Rofecoxib.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/1013 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: VIOXX.

Confezioni:

034558015/M - 12,5 mg 5 compresse in blister;
034558027/M - 12,5 mg 7 compresse in blister;
034558039/M - 12,5 mg 10 compresse in blister;
034558041/M - 12,5 mg 14 compresse in blister;
034558054/M - 12,5 mg 15 compresse in blister;
034558066/M - 12,5 mg 28 compresse in blister;
034558078/M - 12,5 mg 30 compresse in blister;
034558080/M - 12,5 mg 50 compresse in blister;
034558092/M - 12,5 mg 56 compresse in blister;
034558104/M - 12,5 mg 60 compresse in blister;
034558116/M - 12,5 mg 84 compresse in blister;
034558128/M - 12,5 mg 90 compresse in blister;
034558130/M - 12,5 mg 98 compresse in blister;
034558142/M - 25 mg 5 compresse in blister;
034558155/M - 25 mg 7 compresse in blister;
034558167/M - 25 mg 10 compresse in blister;
034558179/M - 25 mg 14 compresse in blister;
034558181/M - 25 mg 15 compresse in blister;
034558193/M - 25 mg 28 compresse in blister;
034558205/M - 25 mg 30 compresse in blister;
034558217/M - 25 mg 50 compresse in blister;
034558229/M - 25 mg 56 compresse in blister;
034558231/M - 25 mg 60 compresse in blister
034558243/M - 25 mg 84 compresse in blister;
034558256/M - 25 mg 90 compresse in blister;
034558268/M - 25 mg 98 compresse in blister;
034558270/M - 12,5 mg 50 compresse in blister monodose;
034558282/M - 12,5 mg 500 compresse in blister monodose;
034558294/M - 25 mg 50 compresse in blister monodose;
034558306/M - 25 mg 500 compresse in blister monodose;
034558318/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
034558320/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;
034558332/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
034558344/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0323/001-004/W013.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto riguardo l'interazione del Rofecoxib ed il Metotrexato.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10807-01A10806

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Arofexx».

Estratto provvedimento UAC/II/1012 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: AROFEXX.

Confezioni:

034559017/M - 12,5 mg 5 compresse in blister;
034559029/M - 12,5 mg 7 compresse in blister;
034559031/M - 12,5 mg 10 compresse in blister;
034559043/M - 12,5 mg 14 compresse in blister;
034559056/M - 12,5 mg 15 compresse in blister;
034559068/M - 12,5 mg 28 compresse in blister;
034559070/M - 12,5 mg 30 compresse in blister;
034559082/M - 12,5 mg 50 compresse in blister;
034559094/M - 12,5 mg 56 compresse in blister;
034559106/M - 12,5 mg 60 compresse in blister;
034559118/M - 12,5 mg 84 compresse in blister;
034559120/M - 12,5 mg 90 compresse in blister;
034559132/M - 12,5 mg 98 compresse in blister;
034559144/M - 12,5 mg 50 compresse in blister monodose;
034559157/M - 12,5 mg 500 compresse in blister monodose;
034559169/M - 25 mg 5 compresse in blister;
034559171/M - 25 mg 7 compresse in blister;
034559183/M - 25 mg 10 compresse in blister;
034559195/M - 25 mg 14 compresse in blister;
034559207/M - 25 mg 15 compresse in blister;
034559219/M - 25 mg 28 compresse in blister;
034559221/M - 25 mg 30 compresse in blister;
034559233/M - 25 mg 50 compresse in blister;
034559245/M - 25 mg 56 compresse in blister;
034559258/M - 25 mg 60 compresse in blister;
034559260/M - 25 mg 84 compresse in blister;
034559272/M - 25 mg 90 compresse in blister;
034559284/M - 25 mg 98 compresse in blister;
034559296/M - 25 mg 50 compresse in blister monodose;
034559308/M - 25 mg 500 compresse in blister monodose;
034559310/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
034559322/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;
034559334/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
034559346/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0324/001-004/W010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 5.1 (proprietà farmacodinamiche) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo per indicare più chiaramente le potenziali implicazioni cliniche della scarsa attività antipiastrinica del Rofecoxib.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UAC/II/1014 del 18 settembre 2001

Specialità medicinale: AROFEXX.

Confezioni:

034559017/M - 12,5 mg 5 compresse in blister;
034559029/M - 12,5 mg 7 compresse in blister;
034559031/M - 12,5 mg 10 compresse in blister;
034559043/M - 12,5 mg 14 compresse in blister;
034559056/M - 12,5 mg 15 compresse in blister;
034559068/M - 12,5 mg 28 compresse in blister;
034559070/M - 12,5 mg 30 compresse in blister;
034559082/M - 12,5 mg 50 compresse in blister;
034559094/M - 12,5 mg 56 compresse in blister;
034559106/M - 12,5 mg 60 compresse in blister;
034559118/M - 12,5 mg 84 compresse in blister;
034559120/M - 12,5 mg 90 compresse in blister;
034559132/M - 12,5 mg 98 compresse in blister;
034559144/M - 12,5 mg 50 compresse in blister monodose;
034559157/M - 12,5 mg 500 compresse in blister monodose;
034559169/M - 25 mg 5 compresse in blister;
034559171/M - 25 mg 7 compresse in blister;
034559183/M - 25 mg 10 compresse in blister;
034559195/M - 25 mg 14 compresse in blister;
034559207/M - 25 mg 15 compresse in blister;
034559219/M - 25 mg 28 compresse in blister;
034559221/M - 25 mg 30 compresse in blister;
034559233/M - 25 mg 50 compresse in blister;
034559245/M - 25 mg 56 compresse in blister;
034559258/M - 25 mg 60 compresse in blister;
034559260/M - 25 mg 84 compresse in blister;
034559272/M - 25 mg 90 compresse in blister;
034559284/M - 25 mg 98 compresse in blister;
034559296/M - 25 mg 50 compresse in blister monodose;
034559308/M - 25 mg 500 compresse in blister monodose;
034559310/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
034559322/M - sospensione orale 12,5 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml;
034559334/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 1 bottiglia 150 ml;
034559346/M - sospensione orale 25 mg/5 ml 2 bottiglie 150 ml.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0324/001-004/W014.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: aggiornamento della sezione 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto riguardo l'interazione del refecoxib ed il metotrexato.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10809-01A10808

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Regolamento attuativo dell'art. 22, commi 3 e 3-*bis* della legge n. 675/1996 e del decreto legislativo n. 135/1999

Approvato dal consiglio di amministrazione dell'8 settembre 2000

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica o giuridica, acquisita dall'ente o ad esso conferita dall'interessato in relazione allo svolgimento di attività istituzionale e trattata secondo quanto previsto dalla legge n. 675/1996;

per «dato sensibile», ogni dato idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazione a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

per «banca dati», un qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

per «tipo di dati», la specificazione del dato in relazione all'attività svolta e definita dalla legge o, in via transitoria, dal garante, di rilevante interesse pubblico;

per «operazioni eseguibili», le differenti forme e soluzioni di trattamento realizzabili sulle tipologie di dati individuati dall'ente;

per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 2.

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione, nell'ambito dell'Istituto nazionale per il commercio estero, delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3-*bis*, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nonché di quelle del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135;

Le disposizioni del presente regolamento garantiscono il trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'ente o ad esso rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 3.

Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, da altre leggi e dal garante, in base a quanto previsto dall'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 4.

Individuazione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili per attività con rilevanti finalità di interesse pubblico individuate dalla legge o dal garante.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 675/1996 così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 135/1999, quando la legge o il garante individuano le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non le operazioni eseguibili ed i tipi di dati da trattare, l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede a determinarli.

Di seguito sono individuate le categorie di dati sensibili che possono essere trattati e le relative operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione a rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite (vedi tabella pagina seguente).

I dati sensibili trattati devono essere:

esatti;

aggiornati;

pertinenti;

completi;

non eccedenti rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi.

La normativa sarà oggetto di verifiche successive ai fini sia del completamento sia dell'aggiornamento annuale delle categorie di dati sensibili individuate e delle operazioni eseguibili. L'aggiornamento può aversi anche entro termini infrannuali, qualora innovazioni normative, tecnologiche o rilevanti trasformazioni gestionali rendano necessaria l'individuazione di nuove tipologie di dati o di operazioni eseguibili.

Nell'informativa resa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai soggetti che conferiscono dati all'Istituto nazionale per il commercio estero per lo svolgimento di un'attività istituzionale sono fornite tutte le indicazioni inerenti la corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico perseguita, i tipi di dati sensibili per i quali risulta necessario attivare un trattamento e le operazioni eseguibili sui medesimi dati.

Al presente regolamento verrà data diffusione con soluzioni differenziate, ivi compreso l'utilizzo delle reti telematiche.

Art. 5.

Verifiche e controlli

I direttori dei Dipartimenti, i dirigenti delle aree nonché i dirigenti/responsabili degli uffici in Italia e all'estero provvedono, per quanto di propria competenza, all'applicazione di misure attuative delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 6.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione approvativa n. 232 dell'8 settembre 2000.

TABELLA

ATTIVITA'	FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE	TIPO DI DATI SENSIBILI TRATTATI	TIPI DI OPERAZIONI ESEGUIBILI			
			RACCOLTA DEI DATI	TIPO DI TRATTAMENTO INTERNO	TIPO DI TRATTAMENTO ESTERNO	TRATTAMENTO STATICO O DINAMICO (Conservazione e trascrizione oppure costituzione banche dati, elaborazioni complesse / estrazione, aggregazione, correlazione, ecc..)
Assunzione e gestione del personale	Rapporti di lavoro (d.lgs. 135/99 art.9)	Stato di salute Dati giudiziari	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, organizzazione, archiviazione	Comunicazione	Statico/dinamico
Obblighi contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali, fiscali e assicurativi relativamente al personale in servizio o in quiescenza	Rapporti di lavoro (d.lgs. 135/99 art.9)	Convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni / organizzazioni a carattere religioso o filosofico	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, organizzazione, archiviazione	Comunicazione	Statico/dinamico
Igiene e sicurezza del lavoro	Rapporti di lavoro (d.lgs. 135/99 art.9)	Stato di salute	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, organizzazione, archiviazione	Comunicazione	Statico/dinamico
Accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile	Rapporti di lavoro (d.lgs. 135/99 art.9)	Dati sensibili	Presso interessato, altre Amministrazioni	Conservazione	Comunicazione	Statico/dinamico
Salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica	Rapporti di lavoro (d.lgs. 135/99 art.9)	Stato di salute	Presso interessato, altre Amministrazioni	Conservazione, registrazione	Comunicazione	Statico/dinamico
Contratti e gare di appalto	Obblighi di legge in materia certificazione antimafia	Dati giudiziari (art.24 L. 675/96)	Presso interessato, altre Amministrazioni	Conservazione, registrazione	Comunicazione	Statico/dinamico

Applicazione delle disposizioni in materia di tributi, deduzioni e detrazioni	Rapporti di lavoro (d.lgs. 135/99 art.10)	Dati sensibili	Presso interessato, altre Amministrazioni	Conservazione, registrazione	Comunicazione	Statico/dinamico
Formazione in ambito professionale	Rapporti di lavoro (d.lgs. 135/99 art.12)	Dati sensibili	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, organizzazione, archiviazione	Comunicazione	Statico/dinamico
Applicazione della disciplina, in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni	Benefici economici e abilitazione (d.lgs. 135/99 art.13)	Stato di salute Appartenenza a sindacati	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, organizzazione, archiviazione	Comunicazione	Statico/dinamico
Trattamenti di dati idonei a rilevare lo stato di salute	Tutela della salute (d.lgs. 135/99 art.17)	Stato di salute	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, organizzazione, archiviazione	Comunicazione	Statico/dinamico
Trattamenti svolti dall'Ente in quanto parte del sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6/9/89, n.322	Statistica (d.lgs. 135/99 art.22)	Dati sensibili	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, organizzazione, archiviazione	Comunicazione	Statico/dinamico
Studio, ricerca e comunicazione dei documenti conservati nell'archivio storico dell'Ente (DPR 30/9/63, n.1409 e successive modificazioni e integrazioni)	Ricerca storica e archivi (d.lgs. 135/99 art.23)	Dati sensibili	Presso interessato, altre Amministrazioni	Registrazione, organizzazione, archiviazione	Comunicazione	Statico/dinamico

01A10977

COMUNE DI BRUGNATO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Brugnato (La Spezia) ha adottato il 18 gennaio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta in favore di persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità adibita ad abitazione principale 5,5 per mille; detrazione L. 200.000;

aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente: 7 per mille.

(Omissis) ai sensi dell'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota di imposta ridotta, sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli).

(Omissis).

01A10823

COMUNE DI POLINAGO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Polinago (Modena) ha adottato il 13 marzo 2001 e il 17 aprile 2001, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di stabilire, per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5 per mille, aliquota ordinaria:

abitazione principale e i seguenti immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta è richiesta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 16-*bis* del regolamento comunale;

l'alloggio locato con contratto registrato a soggetto che lo utilizza quale sua abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta è richiesta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 16-*bis* del regolamento comunale;

le pertinenze dell'abitazione principale e degli immobili equiparati ai sensi dell'art. 16-*bis* del vigente regolamento comunale come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui al punto seguente.

7 per mille, aliquota ordinaria:

aree fabbricabili;

alloggi non locati, residenze secondarie e relative pertinenze, così come definiti dall'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

le unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenze di abitazione principale o di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili e inoltre non adibite all'esercizio di attività produttive.

2) Di fissare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell'imposizione I.C.I. in L. 210.000.

3) Di stabilire che, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte a residuo, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

(Omissis).

1) Di modificare, *(omissis)* il punto 1) del deliberato relativo alla delib. G.C. n. 17 del 13 marzo 2001, nel seguente modo:

di stabilire, per l'anno 2001, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5 per mille, aliquota ordinaria:

abitazione principale e i seguenti immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata;

due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta sino al primo grado, che la utilizzano quale loro abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta è richiesta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 16-*bis* del regolamento comunale;

l'alloggio locato con contratto registrato a soggetto che lo utilizza quale sua abitazione principale; per beneficiare dell'aliquota ridotta è richiesta la documentazione prevista ai sensi dell'art. 16-*bis* del regolamento comunale;

le pertinenze dell'abitazione principale e degli immobili equiparati ai sensi dell'art. 16-*bis* del vigente regolamento comunale come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui al punto seguente.

7 per mille, aliquota maggiorata:

aree fabbricabili;

alloggi non locati, residenze secondarie e relative pertinenze, così come definiti dall'art. 6 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

le unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenze di abitazione principale o di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del regolamento per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili e inoltre non adibite all'esercizio di attività produttive.

2) Di lasciare invariato il resto.

(Omissis).

01A10824

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) ha adottato il 5 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di stabilire per l'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota per il 2001 al 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e al 7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principali e gli immobili diversi dalle abitazioni.

2) Di confermare la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, nella misura di L. 200.000 elevata a L. 300.000 per i soggetti portatori di handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, con invalidità al 100% con estensione ai componenti del nucleo familiare.

(Omissis).

01A10825

COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA

Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di San Martino in Strada (Lodi) ha adottato il 16 febbraio 2001, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:

(Omissis).

1) Di determinare per l'anno 2001 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune, in misura unica del 5,5 per mille confermando le medesime disposizioni già assunte per l'anno 2000 come di seguito confermate.

(Omissis).

01A10826

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 1° agosto 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini "Bardolino superiore"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 17 agosto 2001).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, prima colonna, art. 2, punto 3), al secondo rigo, dove è scritto: «... Merlot, Cabernet*,* Sauvignon*,* da soli ...», leggasi: «... Merlot, Cabernet Sauvignon, da soli ...».

01A10875

Comunicato relativo al decreto 26 giugno 2001 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Bardolino"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 dell'11 luglio 2001).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 59, seconda colonna, art. 6, al ventesimo rigo, dove è scritto: «zuccheri riduttori residui: massimo *2* g/l.», leggasi: «zuccheri riduttori residui: massimo *8* g/l.».

01A10876

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651232/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (*G.U. *n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**508.000**	**262,36**
- semestrale	**289.000**	**149,25**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**416.000**	**214,84**
- semestrale	**231.000**	**110,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**115.500**	**59,65**
- semestrale	**69.000**	**35,63**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**107.000**	**55,26**
- semestrale	**70.000**	**36,15**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**273.000**	**140,99**
- semestrale	**150.000**	**77,46**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**106.000**	**54,74**
- semestrale	**68.000**	**35,11**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**267.000**	**137,89**
- semestrale	**145.000**	**74,88**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**1.097.000**	**566,55**
- semestrale	**593.000**	**306,25**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**982.000**	**507,16**
- semestrale	**520.000**	**268,55**

Integrando con la somma di **L. 150.000 (€ 77,46)** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.*

	Lire	Euro
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**2.800**	**1,45**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**162.000**	**83,66**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.500**	**0,77**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**105.000**	**54,22**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**8.000**	**4,13**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Lire	Euro
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**1.300.000**	**671,39**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**1.500**	**0,77**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**4.000**	**2,07**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

	Lire	Euro
Abbonamento annuale	**474.000**	**244,80**
Abbonamento semestrale	**283.000**	**146,15**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**1.550**	**0,80**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520	☎ 800-864035 - Fax 85082242	☎ 800-864035